


**IL PUNTO  
DELLA  
SETTIMANA**

**23-27 GENNAIO**

**FLASH FISCALE**

## SOMMARIO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>LA PRASSI</b> .....   | <b>3</b> |
| <b>LE SENTENZE</b> ..... | <b>9</b> |



# LA PRASSI

## BONUS EDILIZI E SCONTO IN FATTURA: OK PER LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

La Società a responsabilità limitata che diventa società in accomandita semplice, e ha come socio un fondo di investimento, può fruire dell'Ecobonus, del Sismabonus e del Bonus Facciate, sia in detrazione che tramite sconto in fattura o cessione del credito.

La disciplina delle agevolazioni sopra indicate, infatti, consente la fruizione a tutti i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito che possiedono o detengono l'immobile oggetto dei lavori in base ad un titolo idoneo, a prescindere dalla qualificazione degli immobili posseduti o detenuti come "beni merce", "strumentali" ovvero "patrimoniali".

L'Agenzia chiarisce, sul punto, che la società in accomandita semplice, può beneficiare dei bonus edilizi:

- direttamente, attraverso detrazioni dall'imposta lorda, da trasferire ai soci ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;
- tramite "sconto in fattura" verso il fornitore o cessione del credito a terzi. In tal caso, la stessa (e non il socio) sarà tenuta ad effettuare tutti gli adempimenti previsti per l'esercizio di tale opzione, tra cui la trasmissione della Comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

## ECOBONUS: INTERVENTI AUTONOMI

L'autonomia di due interventi, entrambi agevolati con l'Ecobonus e realizzati sullo stesso immobile in due anni successivi, è dimostrata "di fatto" e certificata dall'espletamento degli adempimenti amministrativi richiesti e dalla presentazione della documentazione necessaria in base alla normativa edilizia vigente.

Nel caso esaminato dall'Agenzia delle entrate: la presentazione delle CILA, la dichiarazione di fine lavori, e l'invio delle comunicazioni all'Enea effettuati per i due diversi interventi di efficientamento energetico, realizzati nel 2019 e nel 2020 sullo stesso immobile, sono sufficienti a consentire la fruizione di due detrazioni calcolate su autonomi limiti di detrazione.

## ACQUISTARE CASA, L'AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNA LA GUIDA

Sino alla fine del 2023 i giovani "under 36" con ISEE non superiore a 40.000 euro potranno fruire degli incentivi per l'acquisto della prima casa. Tutte le condizioni per l'utilizzo di questo incentivo, insieme ad un quadro generale del trattamento tributario

riservato all'acquisto della casa, sono contenute nella **Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali**, dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata a gennaio 2023.

La guida riguarda principalmente gli acquisti effettuati da persone fisiche, si riferisce sia alle compravendite tra "privati" che a quelle tra privati e imprese e si occupa, tra le altre cose, delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, sia a livello generale, che in relazione agli acquisti compiuti dagli "under 36".

Quest'ultima agevolazione, introdotta dal DL 73/2021 in favore dei giovani con età inferiore a 36 anni che stipulano un atto di acquisto della "prima casa" tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, è stata di recente prorogata sino a fine anno, dalla legge di Bilancio 2023 (art.1, co.74, legge 197/2022).

Si ricorda che l'agevolazione riguarda gli "under 36" con reddito Isee non superiore a 40.000 euro che, sino alla fine del 2023, potranno fruire dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di acquisto a titolo oneroso della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case non di lusso. Se l'acquisto è soggetto ad IVA, la norma riconosce all'acquirente un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione dall'IRPEF dovuta

### **IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DI GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI - RISPOSTA 130/E/2023**

Gli atti di esecuzione dei contratti di appalto pubblici sono documenti soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, sin dall'origine.

È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la **Risposta n.130 del 20 gennaio 2023** resa ad un contribuente che, nell'esecuzione di un contratto di appalto, chiedeva come dovesse essere applicata l'imposta di bollo ai seguenti documenti:

- verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- certificato di ultimazione delle prestazioni;
- certificato di verifica di conformità.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricostruito la disciplina normativa legata all'esecuzione dei contratti di appalto, con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo chiarisce che i suddetti documenti vanno assoggettati all'imposta di bollo pari a 16 euro per ogni foglio, sin dall'origine ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa, Parte Prima allegata al DPR 642/1972.

### ABITAZIONE DESTINATA ALLA VENDITA E LOCATA AI TURISTI – RISPOSTA 25/E/2023

No alla rettifica della detrazione dell'IVA pagata dall'impresa costruttrice sull'acquisto di un complesso immobiliare residenziale, ristrutturato per destinarlo alla vendita e locato temporaneamente con finalità turistiche per mancanza di acquirenti.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate, nella **Risposta n.25/E del 13 gennaio 2023** all'istanza di un'impresa costruttrice sul corretto regime fiscale, ai fini IVA, riguardante l'eventuale rettifica della detrazione dell'imposta originariamente operata sull'acquisto di 2 immobili da ristrutturare e da destinare alla vendita che, dopo l'ultimazione dei lavori, erano stati oggetto di temporanea locazione perché invenduti.

La **temporanea locazione delle abitazioni** comprate, ristrutturate e destinate alla successiva vendita **non comporta**, per l'impresa di costruzioni, **l'obbligo di rettifica della detrazione dell'IVA versata a suo tempo in fase di acquisto** del complesso immobiliare, poiché, di fatto, non **muta l'attività principale esercitata dall'impresa istante**, che resta costituita dalla costruzione/ristrutturazione di abitazioni per la successiva rivendita, **né l'originaria destinazione degli immobili**, che resta quella della **vendita a terzi**.

In questo senso, quindi, la locazione degli immobili (peraltro imponibile ad IVA) è solo funzionale alla copertura dei costi di gestione del complesso, in attesa dei potenziali acquirenti dello stesso.

### TREGUA FISCALE “BILANCIO 2023”: LA CIRCOLARE ADE 2/E/2023

Con la CM 2/E/2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni necessarie ai contribuenti per accedere alle misure di tregua fiscale previste dall'ultima legge di Bilancio (legge 197/2022).

Nel documento di prassi dello scorso 27 gennaio sono contenuti tutti i chiarimenti relativi alle diverse forme di definizione agevolata introdotte dalla legge di Bilancio 2023, ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle **irregolarità formali**, il **ravvedimento speciale** per le **violazioni tributarie**, l'**adesione agevolata** e la **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento**, la **chiusura delle liti tributarie** e la **regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza**, **accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale**.

D'intesa con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la CM 2/E/23 fornisce, anche alcune indicazioni in relazione allo **stralcio dei debiti fino a euro 1.000** affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015** e alla **definizione agevolata** dei carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

Diversi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, tra i quali si segnalano, in particolare, quelli relativi alla regolarizzazione delle irregolarità formali.

In tale ambito, infatti la CM 2/E riporta un lungo elenco esemplificativo delle tipologie di violazioni formali in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta commesse sino al 31 ottobre 2022, che possono essere sanate con il pagamento di 200 euro per periodo di imposta.

Si tratta di violazioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, come ad esempio, la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca, l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode, solo se l'imposta risulta assolta, anche se in maniera irregolare, e non in caso di mancato pagamento.

A tal riguardo viene chiarito che sono **escluse** dalla sanatoria sulle **irregolarità formali le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali**, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria rientra, quindi, anche quella che va inviata all'Enea per poter fruire dell'Ecobonus, tale certificazione "costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici".

*Di seguito uno schema riepilogativo di tutte le misure sulla tregua fiscale contenute nella legge di Bilancio 2023.*

| DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI TRIBUTARI  |   |   |
|---|---|---|
| OGGETTO   | IMPORTO DA PAGARE   | MODALITÀ  |
| Somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2019*, 2020 e 2021 (cd. "Avvisi bonari")   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposte, contributi previdenziali, interessi, somme aggiuntive in misura integrale</li> <li>• Sanzioni pari al 3%</li> </ul>                       | Pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o in un massimo di 20 rate   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debito residuo per imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, in misura integrale.</li> <li>• Sanzioni pari al 3%</li> </ul> | Pagamento rateale secondo le scadenze originarie  |
| Violazioni meramente formali relative a imposte sui redditi, IVA e IRAP commesse fino al 31 ottobre 2022** e non contestate<br>Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.166-168)  | 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni   | Pagamento in 2 rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024   |
| Violazioni riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, connesse alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti non ancora oggetto di alcun atto di recupero o accertamento (nemmeno di "avviso bonario") - cd "Ravvedimento speciale"<br>Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.174)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposta e interessi in misura integrale</li> <li>• 1/18 della sanzione minima prevista per la violazione</li> </ul>                                | Pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in 8 rate trimestrali di pari importo a partire dal 31 marzo 2023 e le successive entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Dalla 2ª rata sono dovuti gli interessi al 2% annuo   |
| Definizione agevolata di: (1) accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione, avvisi di rettifica, di liquidazione e di recupero, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati entro il 31 marzo 2023 (art.1, co.179,182); (2) acquiescenza su avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione notificati dall'Agenzia delle entrate e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e sui medesimi atti notificati fino al 31 marzo 2023 (art.1, co.180-182).<br>Per le ulteriori modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.184) | 1/18 della sanzione minima prevista per la violazione   | Pagamento in unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (con interessi al tasso legale)   |
| Regolarizzazione degli omessi/insufficienti pagamenti delle rate dovute a seguito di definizioni agevolate (acquiescenza/accertamento con adesione/conciliazione giudiziale), scadute al 1° gennaio 2023, per le quali non sono state notificati la cartella di pagamento/atto di intimazione (art.1, co.219,220)   | Versamento integrale della sola imposta   | Pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a partire dal 31 marzo 2023, e le successive entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno (si applicano gli interessi legali).<br>Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi. |
| Annullamento automatico al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (cd. "stralcio delle mini-cartelle" – art.1, co.222, 227).<br>L'annullamento riguarda:   | -   | -   |

- capitale, interessi e sanzioni, per i carichi affidati dalle Amministrazioni statali;
- solo interessi e sanzioni, **non** il capitale né le spese procedurali, per i carichi affidati dagli Enti diversi dalle Amministrazioni statali (ad es. i Comuni);
- capitale ed interessi, **non** le sanzioni né le spese procedurali, per i carichi relativi alle sanzioni amministrative.

Definizione agevolata, dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art.1, co.231-252)

- Imposte dovute in misura integrale
- Spese per procedure esecutive/notifica della cartella (no sanzioni e interessi)

Istanza entro 30 aprile 2023 con risposta dell'Agente della riscossione entro il 30 giugno 2023. Pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o in massimo di 18 rate, di cui la 1ª e la 2ª di importo pari al 10 % delle somme dovute, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le rate successive di uguale importo il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024.

#### DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE

| OGGETTO  | IMPORTO DA PAGARE  | MODALITÀ   |
|--|--|--|
| Controversie tributarie con l'AdE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, al 1° gennaio 2023 (art.1, co.186-188, 194-195,197,200)<br>Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.203)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ricorso pendente in I grado: 90% del valore della controversia</li> <li>• in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate: 40% del valore della controversia in I grado; 15% in II grado</li> </ul> | Istanza e pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2023 o, se importi > 1.000 euro, pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno (dalla 2ª rata si applicano gli interessi legali). |
| Controversie tributarie pendenti in Cassazione, con soccombenza dell'AdE in tutti i precedenti gradi di giudizio (art.1, co.190, 194-195,197,200)<br>Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.203)   | 5% del valore della controversia   | Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.<br>A richiesta, sospensione del processo fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data deposito di copia dell'istanza di definizione agevolata e del versamento integrale o della 1ª rata.   |
| Controversie relative solo a sanzioni non collegate al tributo (art.1, co.191, 194,195,197,200)<br>Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.203)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di soccombenza dell'AdE: 15% del valore della controversia</li> <li>• negli altri casi: 40%</li> </ul>  | Diniego alla definizione agevolata da notificare entro il 31 luglio 2024, con possibilità di impugnazione entro 60 giorni.   |
| Conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 c/o le Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado in cui è parte l'AdE (art.1, co.206-208)<br>(ALTERNATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CUI AI P.TI PRECEDENTI) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo dovuto in base all'accordo</li> <li>• 1/18 della sanzione minima prevista dalla legge, oltre a interessi e oneri accessori</li> </ul>   | Sottoscrizione dell'accordo entro il 30 giugno 2023 e pagamento in unica soluzione entro 20 giorni dall'accordo, o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.<br>Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.                |
| Rinuncia agevolata alle controversie con l'AdE, pendenti in Cassazione (art.1, co.213-216)<br>(ALTERNATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CUI AI P.TI PRECEDENTI)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposte dovute in misura integrale</li> <li>• 1/18 della sanzione minima prevista dalla legge, oltre a interessi e oneri accessori</li> </ul>   | Sottoscrizione dell'accordo entro il 30 giugno 2023 e pagamento in unica soluzione entro 20 giorni dall'accordo<br>Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.  |



# LE SENTENZE

## **Comunicazione Enea**

**Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 21-11-2022, n. 34151**

Ecobonus: l'invio all'ENEA della prescritta comunicazione (Attestato di Prestazione Energetica – APE - e le schede informative degli interventi) è un adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione. Il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione. L'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro il termine di legge (90 gg dalla fine lavori) costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.